

Deliberazione della Giunta Regionale 8 marzo 2010, n. 18-13468

Modifiche all'articolo 3 dello Statuto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Approvazione del testo coordinato con le modifiche.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

L'art. 23 della legge regionale 4 dicembre 2009 n. 30 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura finanziaria) ha operato la sostituzione del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) stabilendo che al Direttore generale dell'ARPA, per l'espletamento delle sue funzioni, *“sono riservati i poteri di direzione e di gestione non espressamente assegnati alla dirigenza dalla normativa vigente e dallo Statuto, nonché la legale rappresentanza dell'ARPA”*.

L'emendamento di cui sopra ha avuto lo scopo di rimuovere dall'ordinamento regionale la norma, contenuta nella legge istitutiva dell'Agenzia regionale per l'ambiente, che attribuiva al Direttore generale della stessa, oltre ai poteri di direzione ed indirizzo, anche tutti i poteri di gestione dell'attività dell'ARPA, norma in contrasto con la disposizione contenuta nell'art. 4 del d.lgs. 165/2001 che sancisce invece il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo o, in mancanza di questi, agli organi di vertice, e le funzioni di gestione amministrativa, spettanti invece alla dirigenza.

L'applicazione di tale principio comporta che lo svolgimento dell'attività gestionale, così come la determinazione delle scelte operative per attuare i programmi e raggiungere gli obiettivi fissati dagli organi di governo, debba essere ad esclusivo appannaggio della dirigenza che opera in autonomia ed indipendenza nei confronti degli organi politici chiamati solo a verificare il raggiungimento dei risultati sulla base degli indirizzi impartiti, con la conseguente piena assunzione di responsabilità da parte della classe dirigente che è chiamata a rispondere direttamente dei risultati della gestione in relazione agli obiettivi dell'Ente.

Tale principio di separazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 comma 5 e dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. 165/2001, deve trovare applicazione anche in quelle Pubbliche Amministrazioni i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica: tale categoria di Enti, nella quale rientra anche l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, è quindi tenuta ad adeguare il proprio ordinamento al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, secondo le proprie peculiarità.

L'attuale articolo 5, comma 3, della legge regionale 60/1995 (così come sostituito dall'art. 23 della l.r. 30/2009), nell'operare una netta ripartizione tra le funzioni attribuite al Direttore generale e quelle invece affidate alla Dirigenza, ha perseguito proprio lo scopo di attuare tale criterio di separazione nella struttura organizzativa di ARPA e consentire così la piena armonizzazione delle disposizioni normative regionali al principio sancito dalla normativa statale.

La norma emendata infatti riserva ora al Direttore generale di ARPA, oltre ai poteri di indirizzo, solo ed esclusivamente quei poteri di gestione che la legge e lo Statuto non attribuiscono direttamente alla Dirigenza, vale a dire quella categoria residuale di atti gestori che attiene comunque a scelte strategiche per la funzionalità dell'Ente.

Alla luce della nuova disposizione legislativa si pone ora la necessità di modificare lo Statuto dell'Agenzia che, nell'attuale formulazione dell'articolo 3, attribuisce ancora al Direttore generale la titolarità dei poteri di gestione, salva la facoltà di delega degli stessi ai Dirigenti.

Appare pertanto necessario procedere alla revisione dello Statuto prevedendo in capo al Direttore generale, oltre che le funzioni dirette all'indirizzo, alla programmazione ed al controllo dell'Agenzia, la responsabilità della gestione complessiva della stessa nonché l'onere di definire i compiti della dirigenza in applicazione e coerenza delle disposizioni normative e contrattuali che regolano la materia.

Nel rispetto delle previsioni dello Statuto da ultimo modificato con D.G.R. n. 10-11049 in data 24 novembre 2003 – che, all’art. 12 comma 1 prevede che “Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive dello Statuto sono deliberate dalla Giunta regionale, su parere del Comitato Regionale di Indirizzo e sentito il Direttore Generale dell’ARPA” – le indicazioni di modifica dello Statuto sono state portate al vaglio del Comitato di indirizzo che, nella seduta del 17 febbraio 2010, ha condiviso le proposte emendative, peraltro già suggerite anche dal Direttore generale di ARPA con nota prot. n. 59375/01 del 1 giugno 2009.

In ragione di quanto sopra e al fine di dare attuazione ai nuovi disposti normativi si propongono pertanto le modifiche allo Statuto di cui all’Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima.

Si propone infine, allo scopo di favorire la chiarezza e la facilità di consultazione del testo statutario, di provvedere all’adozione di un testo complessivo coordinato con le modifiche di cui all’Allegato A della presente deliberazione e comprensivo delle parti testuali non oggetto di modifica approvate da ultimo con la D.G.R. n. 10-11049 in data 24 novembre 2003 (Allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante).

Tutto ciò premesso;

vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, così come modificata dalla legge regionale 20 novembre 2002 n. 28 e dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30;

vista la D.G.R. n. 10-11049 del 24 novembre 2003;

la Giunta regionale, con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare le modifiche allo Statuto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale, approvato con la D.G.R. 119-708 del 7 agosto 1995 e successivamente modificato con la D.G.R. n. 10-11049 del 24 novembre 2003, riportate nell’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante;

- di adottare il testo coordinato delle modifiche di cui sopra con quello non oggetto di modifica e approvato da ultimo con D.G.R. n. 10-11049 del 24 novembre 2003, di cui all’allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B. U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)